

ACCERTARE SEMPRE LA BUONA PROVENIENZA DELL'OPERA

Dario Jucker

La storia dell'arte è piena di vicende di furti e/o spoliazioni di opere e successiva rivendita sul mercato. Al di là della tutela dei beni culturali, che è una delle tematiche che affronterò a partire dal prossimo mese, in questo numero racconterò un caso di qualche anno fa avente a oggetto l'acquisto di un'opera proveniente da un furto. Un collezionista privato acquistò all'asta da Sotheby's una *Natura morta con pesci* di Giorgio de Chirico. Il precedente proprietario, nella cui abitazione l'opera era stata rubata, si fece vivo e reclamò la proprietà del quadro.

Nel diritto italiano, come in altre legislazioni, esiste una norma che tutela l'acquisto di beni mobili in buona fede, tra cui le opere d'arte. L'art. 1153 cod. civ. prevede che: "Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà". Questo principio cardine è finalizzato a garantire la circolazione dei beni mobili e stabilisce che l'acquirente di un bene mobile in buona fede diventi proprietario dell'opera, a dispetto della persona alla quale la stessa è stata sottratta.

La buona fede del compratore si presume e deve essere valutata solo al momento dell'acquisto, non rilevando che il compratore sia venuto a conoscenza del furto in un momento successivo. Colui che rivendica il bene deve provare che l'acquirente sapeva del furto al momento dell'acquisto. È chiaro dunque che per il precedente proprietario si tratta di fornire una vera e propria prova diabolica; spesso sarà quasi impos-

sibile che egli riesca a dimostrare che l'acquirente sapeva della provenienza illecita, e che era dunque in mala fede al momento dell'acquisto. Questa prova può però essere data con presunzioni semplici (dunque con circostanze meno forti dei veri e propri mezzi di prova), purché siano gravi, precise e concordanti. Queste circostanze devono fornire il convincimento al giudice che l'acquirente avrebbe dovuto quanto meno sospettare che il dipinto provenisse da una situazione illecita.

Per tornare alla controversia del quadro di de Chirico, in questo caso l'acquirente era un commerciante d'arte, un gallerista che possedeva una collezione di de Chirico e che aveva redatto anche una prefazione a un catalogo e una presentazione per una sua mostra. Dunque, concluse la Corte di Cassazione, l'acquirente non era un soggetto sprovveduto e avrebbe dovuto sapere del furto delle opere di de Chirico, quantomeno accertando la provenienza del bene, facendosi parte attiva e chiedendo informazioni.

La Corte dunque condannò l'acquirente alla restituzione del quadro accertando che nel caso di specie non esistevano i requisiti di buona fede per tutelarne l'acquisto. La conclusione è che i galleristi, i commercianti d'arte in genere, ma anche i collezionisti ad alto livello, hanno un obbligo di diligenza, devono farsi parti attive per accertare la provenienza del bene che sono in procinto di acquistare. Qualora non abbiano fatto tutto quanto possibile per accertare la provenienza del bene, sarà difficile per loro dimostrare la buona fede nel caso dovesse in seguito emergere che l'opera è stata rubata.

Giorgio de Chirico, *Natura morta con pesci*, 1930. Olio su tela, 65 x 80 cm. Courtesy Galleria Sacerdoti, Milano.



FlashArt NEWS

DIRETTORE:
GIANCARLO POLITI

NEWS EDITOR:
FRANCESCA COGONI
francescac@flashartonline.com

tel: 02 6883514
fax: 02 66801290